



Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti

A.C. 1862

Nota di verifica n. 162
9 gennaio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1862
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003
Relatore per la Commissione di merito:	Andrea Romano
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Il provvedimento riproduce il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura (AS 2727), presentato il 7 marzo 2017 al Senato, che non ne aveva concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del Protocollo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Il protocollo si compone di 30 articoli e 4 allegati. In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni.</p> <p>Scopo del Protocollo è migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni con l'istituzione su scala nazionale di registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (art. 1). Ad esso fa riferimento l'impegno per le Parti ad istituire e mantenere un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (art. 4), di cui vengono definiti struttura (art. 5) e contenuto (art. 6).</p> <p>Vengono poi previsti per i proprietari o gestori di impianti obblighi di comunicazione delle informazioni in relazione alle sostanze inquinanti o ai rifiuti su cui è avvenuto il</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'attuazione del presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</p> <p>Infatti, prosegue la relazione tecnica, il provvedimento si limita ad autorizzare la ratifica e a disporre l'esecuzione del Protocollo UNECE PRTR, già applicato in ambito nazionale, senza alcuna incidenza sulle attività correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni, con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 157/2011.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda la</p>

<p>superamento delle soglie (art. 7), nonché quelli inerenti la raccolta di tali dati e la messa a disposizione delle autorità competenti per un determinato termine (art. 9), garantendo altresì sulla qualità delle informazioni comunicate (art. 10).</p> <p>Si prevedono obblighi di accesso al pubblico delle informazioni contenute nel registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (art. 11), mentre vengono altresì indicate le fattispecie in cui l'Autorità può mantenere riservate le informazioni contenute nel registro (art. 12).</p> <p>Viene disciplinata la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, con l'impegno di ciascuna Parte di offrire al pubblico l'accesso gratuito alle informazioni sulle misure proposte per la realizzazione del proprio registro nazionale (art. 13).</p> <p>Vengono previsti impegni di reciproca assistenza tra le Parti in tema di cooperazione internazionale ai fini del protocollo in esame (art. 16). Si prevedono, quindi, le riunioni delle Parti, dedicate all'attuazione e all'evoluzione del Protocollo, che hanno luogo in corrispondenza delle riunioni ordinarie delle parti della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus del 1998 (art. 17).</p>	<p>partecipazione alle attività connesse alla Riunione delle Parti (MOP), prevista dall'articolo 17 del Protocollo, la relazione tecnica afferma che la stessa "non appare necessaria", considerato che alle riunioni riguardanti l'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 (relativo all'istituzione del registro europeo E-PRTR – <i>European Pollutant Release and Transfer Register</i>) nell'Unione europea partecipa l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con proprio personale e con oneri a proprio carico, fin dall'entrata in vigore del predetto regolamento.</p> <p>La raccolta delle comunicazioni annuali ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157/2011, la gestione del flusso dei dati e la preparazione dei dati per la comunicazione nei formati previsti dalla Commissione europea, sono comprese nelle attività che l'ISPRA svolge mediante contratti con la società Unioncamere/Ecocerved s.c. a r.l.</p> <p>Un'ulteriore voce di costo, anch'essa a carico dell'ISPRA, è costituita dall'unità di personale impegnata nelle attività connesse all'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 e del D.P.R. n. 157/2011.</p>
<p>Articolo 3: prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e che le amministrazioni interessate svolgano le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, secondo la quale:

- il Protocollo è già applicato in ambito nazionale, senza alcuna incidenza sulle attività correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni, con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, previste dall'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 157/2011;
- la partecipazione alle attività connesse alla Riunione delle Parti (MOP), prevista dall'articolo 17 del Protocollo, non comporta nuovi o maggiori oneri considerato che alle riunioni riguardanti l'attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006 nell'UE partecipa l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con proprio personale e con oneri a proprio carico;
- la raccolta delle comunicazioni annuali ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 157/2011, la gestione del flusso dei dati e la preparazione dei dati per la comunicazione nei formati previsti dalla Commissione europea, sono comprese nelle attività che l'ISPRA già svolge a legislazione vigente.

Alla luce delle predette indicazioni, non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto della congruità delle risorse sopra indicate a far fronte alle attività previste dal provvedimento in esame: in proposito appare opportuna una conferma.